

# Decreto Dirigenziale n. 102 del 24/09/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

# Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 7). EMISSIONI IN ATMOSFERA. RINNOVO AUTORIZZAZIONE. DITTA: "SERIMONTOR" S.R.L. . ATTIVITA': SERIGRAFIA. SEDE OPERATIVA: MONTORO INFERIORE, AREA P.I.P., VIA TURCI, S. N. .



# IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D. D. 10 maggio 2007, n. 78, alla "SERIMONTOR" del rag. Guariniello Antonio è stata rilasciata ai sensi di previgente normativa autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di SERIGRAFIA, sito in Montoro Inferiore, area P.I.P., via Turci, s. n.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0445583 del 21 maggio 2010 la "SERIMONTOR" S.R.L. (nel frattempo così trasformatasi, alla stregua di quanto in precedenza comunicato dal rappresentante del gestore, in atti al prot. n. 0197532 del 5 marzo 2008) ha presentato ai sensi dell'art. 269<sup>7</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda di rinnovo dell'autorizzazione predetta;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
  - a) ciclo produttivo;
  - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
  - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

#### CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento risulta in esercizio, in vigenza di precedente autorizzazione rilasciata con D. D. n. 78/2007 e, per tale ragione, non è da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269<sup>6</sup>;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0556316 del 29 giugno 2010 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il successivo 27 luglio e, non essendosi reso possibile adottare determinazioni in merito alla domanda, per l'assenza delle amministrazioni convocate, più volte rinviata, in ultimo al 19 ottobre 2010;
- CHE il procedimento è, pertanto, concluso senza che sia stato possibile, nell'appropriata sede, acquisire altri pareri, resi in via definitiva dalle diverse amministrazioni coinvolte;
- CHE ciò stante, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm.
   ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), si è ritenuto potersi emettere il provvedimento finale, previa acquisizione di taluni atti integrativi, come da valutazione A.R.P.A.C. acquisita al prot. n. 0641467 del 28 luglio 2010;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE della necessità di presentare i cennati atti integrativi si è data notizia al gestore con prot. n. 0854977 del 26 ottobre 2010, contestualmente alla disposizione per l'assolvimento degli obblighi recati dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- CHE è stata acquisita al prot. n. 0281273 in data 8 aprile 2011 copia di reversale, eseguita ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, d'importo pari a € 489,55(euro quattrocentoottantanove/55);
- CHE solo in data 3 settembre scorso è stata acquisita al prot. n. 0608386 la necessaria documentazione, conforme alla richiesta;

# RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269<sup>7</sup> D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore del gestore richiedente

l'autorizzazione per lo stabilimento di SERIGRAFIA, sito in Montoro Inferiore, area P.I.P., via Turci, s. n.;

### VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) il D. D. 10 maggio 2007, n. 78;
- 11) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 12) la D.G.R. 28 giugno 2013, n. 215;

alla stregua dell'istruttoria e dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

# **DECRETA**

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269<sup>7</sup> D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore del gestore richiedente "SERIMONTOR" S.R.L. l'autorizzazione quindicennale alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di SERIGRAFIA, sito in Montoro Inferiore, area P.I.P., via Turci, s. n.;
- di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dal gestore richiedente, valutati dallo scrivente e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
  - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
  - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente:
  - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data odierna durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamenti per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
  - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
  - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
  - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
    - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
    - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
    - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore:
  - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271<sup>14</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
  - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
  - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la

visione a quanti legittimati al controllo;

- 5) di precisare che:
  - a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
  - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
  - c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili
    esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore
    dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare ulteriormente che:
  - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
  - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 7) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data odierna, sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
- 8) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro, o la cessazione dell'attività;
- 9) di specificare espressamente ai sensi dell'art. 3<sup>4</sup> Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. che avverso la presente autorizzazione nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di notificarlo al richiedente gestore "SERIMONTOR" S.R.L., sede di Montoro Inferiore, area P.I.P., via Turci, s. n. (posta certificata serimontorsrl@pec.it);
- 12) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montoro Inferiore, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.—Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 13) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Antonello Barretta)